

TI_GERICHTE 11.1997.14 vom 4. Juni 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-06-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1997.14

FR: TI_GERICHTE 11.1997.14 du 4 juin 1998

IT: TI_GERICHTE 11.1997.14 del 4 giugno 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

L'appellante sostiene che non le si può computare un reddito della sostanza poiché il capitale di fr. 97'000.– affidatole dalla madre in gestione è stato restituito nel 1994. Ora, non è contestato che l'appellante disponesse dal 1989 di un capitale di fr. 97'000.– versato dalla di lei madre (doc. 14). Dall'istruttoria è emerso tuttavia che essa ha restituito alla madre fr. 77'000.– (deposizione _____ del 19 giugno 1995). Il fatto che, a differenza dei fratelli – i quali hanno ricevuto un importo equivalente in donazione (v. anche doc. 10 e 14) – l'appellante debba restituire il capitale alla madre può destare perplessità, ma le spiegazioni fornite delle interessate sono plausibili e le loro versioni non sono contraddittorie. Del resto l'attore non pretende che la destinazione dei fondi non sia quella indicata, né sostiene che la testimonianza della suocera sia falsa. Ne discende che, al momento attuale, la moglie dispone di soli fr. 20'000.–, i quali un giorno andranno restituiti alla madre, mentre l'ipotesi che l'appellante abbia perduto la somma in un investimento sbagliato è asserita, ma non trova alcun conforto agli atti. Oltre i citati fr. 20'000.– l'appellante dispone poi di ulteriori risparmi per complessivi fr. 16'975.– (doc. 31 e 33), che nel complesso potrebbero fruttarle mediamente attorno ai fr. 100.– mensili. Tale fonte d'entrata appare nondimeno trascurabile. Intanto perché l'appellante rimane con un ammanco che non è coperto dalla pensione d'indigenza. Inoltre perché, come si vedrà in seguito, il capitale predetto va destinato in parte al pagamento delle spese giudiziarie e legali. Infine perché al marito è computato un reddito inferiore di circa fr. 70.– mensili a quello ammesso (infra, consid. 4c). Ai fini del giudizio, quindi, i due modesti cespiti d'entrata si compensano. Tenuto conto che il fabbisogno di fr. 2'456.– mensili non è contestato, l'appellante ha un ammanco mensile di fr. 796.– che deve essere colmato, di principio, con un contributo d'indigenza. Ciò nonostante, il contributo a carico del marito deve essere limitato a fr. 700.–, come postulato nelle conclusioni del 17 novembre 1995, un'estensione della domanda essendo esclusa in appello (Anastasi , Il sistema dei mezzi d'impugnazione del codice di procedura civile ticinese, Zurigo 1981, pag. 85).

E. 3

L'appellante contesta la limitazione della rendita fino al mese di _____ 2002, ossia quando il figlio _____ compirà il 16° anno di età. Essa sostiene che a quel momento essa avrà 51 anni e non potrà trovare un'occupazione a tempo pieno quale docente di scuola elementare, che per altro durante la vita in comune ha esercitato solo sporadicamente. a) Per principio, la pensione alimentare dell'art. 152 CC è dovuta per tutta la vita del beneficiario, riservata al debitore la possibilità di chiedere la soppressione o la diminuzione in virtù

dell'art. 153 cpv. 2 CC (DTF 66 II 3 in fine). La giurisprudenza più recente ha esteso tuttavia all'art. 152 CC – anche se con grande riserbo – i principi di limitazione della rendita accordata sulla base dell'art. 151 cpv. 1 CC (DTF 114 II 9 consid. 7a con richiami; cfr. pure 115 II 432 consid. 5): al giudice spetta determinare se esistono elementi concreti da cui si possa desumere che la beneficiaria sia in grado di ricrearsi in un prossimo futuro una situazione suscettibile di metterla al riparo dall'indigenza. La giurisprudenza ha inoltre precisato che oltre i 45 anni non può essere preteso da una moglie la ricerca di una nuova attività lucrativa. Lo stesso criterio trova applicazione se la madre deve occuparsi della cura di figli in età inferiore ai 16 anni: in tale evenienza l'età limite dei 45 anni per la ripresa di un'attività lucrativa si situa non più al momento del divorzio, ma a quello in cui l'ultimo figlio raggiunge il 16° anno (Lüchinger/Geiser in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, n. 11 all'art. 151 CC). b) In concreto, al momento del divorzio l'appellante aveva 45 anni e fino al 1994 non aveva più lavorato, salvo qualche sporadica supplenza. Al 16° del sedicesimo anno di età di _____ essa avrà 51 anni e avrà dunque superato la soglia di età che dottrina e giurisprudenza pongono come ultimo limite per l'obbligo di riprendere un'attività lavorativa. Ne segue che dall'appellante non si può pretendere un'estensione della sua attività lucrativa, ancor meno in un settore dal quale essa è rimasta lontana molti anni. Ciò rende superflua la valutazione delle sue possibilità di reinserimento nel mercato del lavoro al momento attuale, tanto più che il reddito del marito, come si vedrà in seguito, può garantire il pagamento della rendita di indigenza senza particolari difficoltà (DTF inedita del 14 luglio 1994 in re D., consid. 2). L'appello, su questo punto, si rivela dunque provvisto di buon diritto, di modo che la rendita d'indigenza deve essere riconosciuta vita natural durante. Dandosi gli estremi, l'appellato potrà chiedere se mai la soppressione o la diminuzione della medesima sulla base dell'art. 153 cpv. 2 CC.

E. 4

L'appellante sostiene che contrariamente a quanto stabilito dal Pretore il reddito del marito non ammonta a fr. 5'335.–, ma a fr. 5'777.– mensili. Essa rileva che nel 1994 il coniuge ha rinunciato volontariamente a turni serali, giustificando tale decisione con la necessità di avere maggiore disponibilità di tempo per occuparsi dei figli in caso di affidamento. a) Per la fissazione di una rendita d'indigenza ai sensi dell'art. 152 CC il giudice può tenere conto di un reddito superiore a quello che l'obbligato alimentare consegue effettivamente, nella misura in cui l'ottenimento di tale reddito potenziale può ragionevolmente essere preteso (DTF 114 II 310 consid. 3a e 3d in fine; 119 II 314 consid. 4a). Dal fascicolo processuale risulta che nell'agosto del 1993 i coniugi, per regolare l'assetto provvisorio, hanno sottoscritto un accordo nel quale il marito si impegnava a versare alla famiglia un contributo, calcolato su un reddito di fr. 5'600.–, di fr. 2'000.– mensili (convenzione allegata al decreto del 31 agosto 1993, inc. _____/_____ spec. richiamato). Dai conteggi di salario del 1993 (doc. H1–H4 inc. _____/_____ spec., richiamato) si desume che egli ha percepito un salario variante tra fr. 5'303.– e fr. 5'894.– mensili, a dipendenza dei turni da lui effettuati. Nel corso della procedura il marito ha affermato di conseguire un salario di fr. 5'700.– mensili (replica e risposta riconvenzionale, pag. 2), salvo poi indicarlo in “poco più di fr. 5'000.– mensili (duplica riconvenzionale, pag. 4), giustificando tale riduzione con l'ottenimento di turni più favorevoli per occuparsi dei figli (duplica riconvenzionale, pag. 2) e aggiornandolo infine a fr. 5'335.– mensili (verbale di discussione e udienza preliminare del

E. 6

Rimane da esaminare se l'attore è in grado di versare i contributi per moglie e figli. Il coniuge obbligato a versare una rendita giusta l'art. 152 CC non può, infatti, essere ridotto a vivere nell' indigenza, cioè con il solo minimo esistenziale del diritto esecutivo (DTF 121 III 49 consid. 1c, 118 II 100 in alto; Hausheer/ Spycher , in: Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, n. 5.188). Nel caso concreto, con un reddito di fr. 5'777.– mensili e un fabbisogno minimo di fr. 2'885.– (che non si giustifica di maggiorare del 20%, ove appena si pensi che il Pretore ha ammesso voci già comprese nel minimo di base), all'appellato rimane un'eccedenza di fr. 2'892.–, che gli permette di far fronte sia al pagamento del contributo per i figli di fr. 1'600.– sia a quello per la moglie di fr. 700.–. Tale possibilità rimane intatta anche dopo l'aumento del contributo dei figli.

E. 7

L'appellante chiede infine di accogliere la richiesta di assistenza giudiziaria da lei presentata al Pretore. Presupposti per ottenere tale beneficio sono la condizione d'indigenza e la probabilità di esito favorevole insita nella causa (art. 155 e 157 CPC). L'indigenza è data quando il richiedente non è in grado di sopperire alle spese giudiziarie e di patrocinio con il proprio reddito o la propria sostanza, sia al momento in cui postula l'assistenza (DTF 120 Ia 179) sia al momento in cui il giudice statuisce sulla domanda (cfr. art. 152 OG; DTF 108 V 269 consid. 4; Cocchi/ Trezzini , CPC annotato, Lugano 1993, n. 2 ad art. 155). In concreto, come si è visto, l'appellante dispone di un capitale di almeno fr. 16'975.– (consid. 2), di modo che in tali condizioni essa non può essere considerata indigente, avendo mezzi per provvedere alle spese giudiziarie senza intaccare il proprio mantenimento e quello della famiglia (DTF 120 Ia 180 consid. 3a). Certo, essa sostiene di dover rifondere alla madre fr. 11'000.– per un investimento sbagliato, ma a prescindere dal fatto che tale circostanza non risulta dimostrata, l'appellante stessa ammette che, pur rimborsando tale importo, le rimarrebbero ancora fr. 7'000.–. Nulla induce a supporre che tale importo non basti a coprire i costi della causa, né l'appellante lo sostiene. Ciò posto, l'appello su questo punto deve essere respinto.

E. 8

Gli oneri processuali seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene causa vista sull'aumento del contributo alimentare per sé, sulla durata del medesimo e sul contributo per i figli, ma non sul beneficio dell'assistenza giudiziaria. Ne discende che si giustifica di porre a suo carico un quinto di tali oneri e di addebitare il resto all'appellato, tenuto a rifondere all'appellante un'indennità per ripetibili ridotte. Nelle medesime proporzioni devono essere suddivisi gli oneri di prima sede e le ripetibili a favore della convenuta. L'istanza di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria presentata dall'appellato non può essere accolta, difettando il requisito dell'indigenza (art. 155 CPC). L'interessato, proprietario di un immobile a _____ che non pretende di non poter ulteriormente gravare, pagati i contributi per moglie e figli dispone in ogni caso di un'eccedenza di fr. 496.– mensili con i quali può far fronte alle spese giudiziarie senza intaccare il proprio fabbisogno. La sua indigenza, nelle circostanze descritte, non può ritenersi data. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I. L'appello è parzialmente accolto nel senso che la sentenza impugnata è così riformata. 4. _____ è tenuto a versare a _____: – un contributo di fr. 700.– mensili vita natural durante; – un contributo di fr. 800.– mensili per ogni figlio fino al compimento del 16° anno di età, oltre gli assegni familiari; – un contributo di fr. 900.– mensili per ogni figlio fino al raggiungimento della maggiore età, rispettivamente

fino al termine della formazione scolastico-professionale, oltre gli assegni familiari. 6. La
tassa di giustizia di fr. 2'000.– e le spese, da anticipare da _____, sono
poste per quattro quinti a carico di quest'ultimo e per la rimanenza a carico di _____
_____. i. L'attore verserà alla convenuta un'indennità di fr. 4'000.– per ripetibili
ridotte. Per il resto la sentenza impugnata è confermata. II. La richiesta di assistenza
giudiziaria presentata da _____ è respinta. III. La richiesta di assistenza
giudiziaria presentata da _____ è respinta. IV. Gli oneri processuali,
consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 750.– b) spese fr. 50.– fr. 800.– sono
posti per un quinto a carico di _____ e per il resto a carico di
_____, che rifonderà alla controparte fr. 1'200.– per ripetibili ridotte di
appello. V. Intimazione a: – avv. _____, _____; – _____
_____. Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio
Sud. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La
presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.